

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl - (nota n. 6093/652 pf13-14 SP/pp del 23.4.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2014 il Procuratore federale, a seguito di nota della Commissione criteri infrastrutturali pervenuta alla Procura in data 3 marzo 2014, ha deferito avanti questa Commissione disciplinare nazionale: il Signor Claudio Caliumi, nella qualità di Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, CGS - in relazione all'inosservanza dei criteri infrastrutturali "B" di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – non avendo la Società Carpi ottemperato agli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/14, con particolare riferimento all'impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa; la Società Carpi FC 1909 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Claudio Caliumi: inibizione per giorni 50 (cinquanta);
- per la Società Carpi FC 1909 Srl: ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), tenendo conto che si tratta di tre diverse violazioni, e che per ognuna di esse viene prevista una ammenda minima edittale non inferiore a € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Alla Società Carpi, infatti, la Commissione criteri infrastrutturali aveva contestato (a seguito della certificazione della Lega Nazionale professionisti serie B del 26 giugno 2013), con nota del 5 agosto 2013, che: l'impianto sonoro dello stadio "Sandro Cabassi" di Carpi non era udibile anche all'esterno; la sala lavoro giornalisti aveva una superficie limitata e priva di linee elettriche e telefoniche; la sala conferenze stampa era priva di arredi. Entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013 la Società avrebbe dovuto regolarizzare la propria

posizione, cosa non avvenuta come da nota della stessa Commissione criteri infrastrutturali del 3 marzo 2014 di denuncia dei fatti alla Procura federale.

A tali manchevolezze, accertate e mai contestate dagli odierni deferiti la Società Carpi, entro il termine concesso del 31 dicembre 2013, non ha – come avrebbe dovuto – ritenuto di porre rimedio, provvedendo ai necessari lavori di adeguamento.

Di tale inosservanza delle regole relative ai criteri infrastrutturali - integranti la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, in relazione in relazione all'inosservanza dei criteri infrastrutturali "B" di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – deve essere considerato responsabile, per la sua carica, il Legale rappresentante della Società, Sig. Claudio Caliumi e, per responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1 CGS, la stessa Società Carpi, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Claudio Caliumi la sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta); alla Società Carpi FC 1909 Srl, l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori) - (nota n. 5265/565 pf13-14 SP/blp del 24.3.2014).

Il Sig. Roberto Zanzi, direttore generale della Società Bologna FC 1909 Spa, con lettera datata 11 febbraio 2014 esponeva alla destinataria Procura federale che a partire dal luglio 2012 aveva ricevuto sulla propria utenza telefonica da parte del Sig. Gianluca Fiorini, agente calciatori FIGC titolare della licenza n. 967, una serie di sms "dal contenuto – si leggeva nella lettera – prettamente lesivo e diffamatorio, riguardante persone, Società ed organismi operanti all'interno dell'ordinamento settoriale calcistico".

Lo scrivente precisava che siffatti messaggi dal 7 aprile 2013 erano stati salvati sul suo computer e riprodotti in un documento cartaceo che allegava alla lettera e dal 4 dicembre successivo anche sulla utenza cellulare; chiedeva che la Procura federale svolgesse gli accertamenti necessari per elevare il deferimento del Fiorini, in quanto il testo dei messaggi era fortemente ingiurioso oltre che privo di fondamento e verosimiglianza, tanto da costituire la palese violazione degli artt. 1 e 5 CGS; aggiungeva che non si era rivolto al giudice ordinario perché rispettoso del vincolo di giustizia a cui, come tesserato, era sottoposto.

La Procura federale, aperto il procedimento ed esperite le indagini, esaminato il materiale probatorio, costituito dalla stampa del testo degli sms, sentiti in sede di audizione il Zanzi ed il Fiorini, con atto 24 marzo 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Gianluca Fiorini nell'accertata qualità di agente calciatori FIGC con licenza n. 967, al quale contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 19 commi 3 e 5 del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, perché aveva inoltrato dal luglio 2012 fino almeno alla data della lettera dello Zanzi, sulla utenza telefonica di quest'ultimo, una ripetuta serie di sms, i cui contenuti erano quelli descritti dallo Zanzi e risultanti dalla stampa dei messaggi acquisiti agli atti del procedimento.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Gianluca Fiorini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca Fiorini ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluca Fiorini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 3 (tre) di sospensione della licenza, oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale nei confronti del Sig. Gianluca Fiorini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

(250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turrus Neapolis Srl), Società TURRUS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl ▪ (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).

La Commissione disciplinare nazionale,

vista l’istanza di differimento della trattazione del deferimento in epigrafe, formulata dal rappresentante della Procura federale;

vista la non opposizione delle difese dei deferiti;

accoglie la richiesta e dispone il rinvio del procedimento al 3 luglio 2014 ore 15.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 22 maggio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete